

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis*
n. 4

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore CONTINI)

approvata nella seduta del 29 aprile 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2007/
2004 DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA PER
LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE
ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (FRONTEX)
(COM(2010) 61 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2010

* Il presente documento, originariamente stampato con il numero Doc. XVIII, n. 28, è stato rinumerato per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato in allegato al resoconto della 391^a seduta dell'Assemblea del 31 maggio 2010.

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 61 def.,

considerato l'obiettivo di FRONTEX di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, di garantire la cooperazione tra gli Stati membri e di assicurare la corretta applicazione della normativa europea in materia, nel più vasto ambito della politica migratoria dell'Unione europea;

considerato che una corretta gestione delle frontiere esterne contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e ai problemi ad essa connessi;

visti i numerosi appelli da parte dei paesi del Sud dell'Europa per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione;

tenuto conto della necessità di chiarire il ruolo di FRONTEX in taluni ambiti e di rafforzarne le capacità operative, mediante una revisione del suo quadro giuridico, come ha più volte auspicato il Consiglio europeo, e da ultimo in occasione dell'adozione del Programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (c.d. Programma di Stoccolma) l'11 dicembre 2009;

valutate alcune problematiche connesse all'attività svolta da FRONTEX, riguardanti l'apporto insufficiente di attrezzature tecniche e di risorse umane da parte degli Stati membri, la mancanza di norme precise sulla gestione delle operazioni congiunte, la cooperazione inefficiente con i Paesi terzi, il trattamento dei dati personali nell'ambito delle analisi dei rischi svolte da FRONTEX, l'esigenza di conferire a FRONTEX un ruolo più incisivo nelle operazioni di rimpatrio;

espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione europea di colmare le lacune esistenti nell'attuale quadro giuridico, e di integrare le nuove norme anche con disposizioni in materia di diritti fondamentali;

richiamato, infine, il punto 6 della deliberazione, resa in data 18 novembre 2009, dalla 14^a Commissione sul Programma di Stoccolma, in cui si auspicava «un rafforzamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri, soprattutto attraverso il potenziamento dell'Agenzia FRONTEX, che dovrà essere munita di una maggiore provvista di personale, di una maggiore dotazione di strutture e, in ultima analisi, di maggiori finanziamenti per lo svolgimento della sua attività» e che fossero «istituite sedi secondarie o uffici speciali di FRONTEX, con sede nei territori che richiedono una specifica capacità operativa nella gestione dell'immigrazione illegale, in particolare nel Mar Mediterraneo», nonché si ribadiva «l'esigenza di un'agenzia europea per l'immigrazione, che rappresenti lo sforzo congiunto di tutti i Paesi europei nell'affrontare ed equidistribuire le responsabilità, i costi, gli effetti politici e le decisioni relative all'immigra-

zione, attualmente gravanti principalmente sui Paesi collocati alle frontiere esterne dell'Europa»;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta in esame appare conforme, in quanto l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato adeguatamente dagli Stati membri. Inoltre, la proposta rispetta la delimitazione di competenze conferite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce all'Unione competenza concorrente con gli Stati membri nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta in esame è conforme, in quanto le misure previste non vanno oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi;

relativamente alla base giuridica, si osserva che poiché la proposta è basata sugli articoli 74 e 77, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dato che la proposta è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, che prevede l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sul medesimo testo, appare opportuno inserire nella base giuridica, anche il paragrafo 2, lettera *d)*, dell'articolo 77. Quest'ultimo, infatti, dispone esplicitamente che qualsiasi misura atta ad istituire un sistema integrato delle frontiere esterne è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. Stando invece al solo articolo 74, il Parlamento europeo svolgerebbe solo un ruolo consultivo;

relativamente alla futura dotazione amministrativa di FRONTEX, si auspica che venga garantita una forte presenza dell'Italia, in termini proporzionati all'importanza del Paese, ai suoi contributi operativi e all'incidenza delle stesse problematiche di FRONTEX, attraverso l'invio di personale tecnicamente competente ed adeguatamente formato nelle delicate materie che saranno affrontate, tra cui, in particolare, quella relativa alla tutela dei diritti umani.

